

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA R), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del **15 febbraio 2017**;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del **6 aprile 2017**;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del **6 aprile 2017**;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'**11 aprile 2017**;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole “secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
 - b) al comma 5 le parole “legati al merito ed alla *performance*” sono sostituite dalle seguenti: “e componenti del trattamento retributivo legati alla *performance* e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.”;
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “*5-bis*. La valutazione negativa, **come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della *performance***, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.**”.

ART.2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale **sulla *performance* di cui all'articolo 10**”;
 - b) al comma 2, lettera f), dopo la parola “organi” sono inserite le seguenti: “di controllo interni ed”.

ART.3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) prima del comma 1 è inserito il seguente: “*01*. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.”;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”.

ART.4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche **accedendo alle** risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione” e le parole da “di cui all'articolo 5” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”;

b) il comma 2 è abrogato.

ART.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “, con apposito provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “**e aggiornano annualmente**, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,”;
 - b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
 - c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.”;
 - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”.

ART.6

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 **sono apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) **al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;”;**
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le valutazioni della *performance* organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, **tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del comma 1.**”.

ART.7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole “e responsabilità” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,”;

- b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva”;
- c) **al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate”;**
- d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis.* La misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento **degli** obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione e nel Piano della *performance*, **nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.**”.

ART.8

(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alinea, le parole “, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente” sono sostituite dalle seguenti “redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno”;
 - b) al comma 1, lettera a), le parole “un documento programmatico triennale, denominato Piano della *performance* da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano della *performance*, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b),”;
 - c) al comma 1, lettera b), le parole “un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla *performance*»” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e”;
 - d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “*1-bis.* Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della *performance* di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle *Performance* è adottato **non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a)**, in coerenza con le note integrative **al bilancio di previsione** di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, o **con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.**”.

- e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla *performance* dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.”.**

ART.9

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;”.

ART.10

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Autorità nazionale anticorruzione”;
 - b) le parole “la Commissione” e “della Commissione”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “l'Autorità” e “dell'Autorità”;
 - c) al comma 1 le parole: “In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che” sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità Nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,” e le parole: “, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta” sono soppresse;
 - d) al comma 2, la parola ”5,” è soppressa;
 - e) al comma 3, primo periodo, le parole “, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale” sono soppresse;
 - f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo periodo, le parole “e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o

fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato” sono soppresse;

2) al quarto periodo, le parole “sui temi della misurazione e della valutazione della performance e” sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) le parole “all'articolo 11, comma 8, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”

2) le lettere m) e p) sono abrogate;

h) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.”.

ART.11

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.”;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”;

2) alla lettera b) le parole “, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “e al Dipartimento della funzione pubblica”;

3) alla lettera c), dopo le parole “all'articolo 10” sono inserite le seguenti: “, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”;

4) alla lettera d), dopo le parole “misurazione e valutazione” sono inserite le seguenti: “con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)”;

5) alla lettera f) le parole “dalla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014”;

6) dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti**: “4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione **e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014,** e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all’articolo 7.

4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.”.

d) al comma 8, dopo le parole “essere nominati” sono inserite le seguenti: “tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o”.

2. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art. 14-bis (Elenco, e durata e requisiti dei componenti degli OIV) - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14

e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.”.

ART.12

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle **restanti** disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”;
 - c) il comma 3 è abrogato.

ART.13

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è sostituito dal seguente: “Art. 19 (*Criteria per la differenziazione delle valutazioni*) - “1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.”.
2. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: “Art. 19-bis (*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*) - 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne

tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”.

ART.14

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un *bonus* annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.”

ART.15

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,” sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

ART.16

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,” sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

ART.17

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la parola “18,” è inserita la seguente: “19,”;
 - b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto,

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

ART.19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre 15 anni dall'emanazione del Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Parlamento, con l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (e cioè entro il 28 febbraio 2017) - sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico.

L'articolo 17 individua (comma 1) i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, di cui alla disposizione generale di delega recata dall'articolo 16.

In particolare, il decreto legislativo in oggetto, attuando la delega di cui al comma 1, lettera *r*), e intervenendo, conseguentemente, sul decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è conformato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
- potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

Il provvedimento persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e verifica della *performance*.

Il testo del decreto, come meglio sarà descritto nel prosieguo della presente relazione, recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni poste, nei rispettivi

pareri, dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

Si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, è stata acquisita, in data 6 aprile 2017, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In tale occasione, le regioni hanno presentato a margine dell'intesa mere osservazioni e proposte al governo. Le medesime osservazioni sono state rese dalla Conferenza Unificata in sede di parere

Il presente decreto si compone di 19 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 20

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di principi generali sulla misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*.

Si prevede, in coerenza con quanto già originariamente disciplinato, che ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, secondo modalità indicate nel decreto stesso e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Infine, viene precisato che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. È stato altresì previsto che la valutazione negativa rilevi ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del licenziamento disciplinare secondo quanto previsto dal decreto legislativo 165 del 2001. **A tale ultimo fine, in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato, è stato precisato che il sistema di misurazione e valutazione della performance regoli la valutazione negativa specificamente rilevante a fini di responsabilità dirigenziale e di irrogazione del licenziamento disciplinare, distintamente rispetto alle valutazioni rese a fini economici e di carriera.**

Articolo 2

L'articolo in commento interviene sull'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo al ciclo di gestione della *performance*. L'articolo introduce una importante precisazione, stabilendo che nella definizione degli obiettivi si tenga conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente come validati nella relazione annuale e che la rendicontazione dei risultati venga estesa anche agli organi di controllo interni. **In accoglimento di una osservazione delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati è stato specificato, alla lettera a), che la relazione annuale a cui far riferimento, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, è quella sulla *performance* di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, ivi inclusi i dati a pre-consuntivo (ove disponibili) relativi al conseguimento degli obiettivi dell'anno precedente (come indicato nel parere della Conferenza Stato-Regioni).**

Non si è, invece, ritenuto di accogliere l'osservazione "b)" delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati che chiedeva di aggiungere dopo "attesi di risultato" le parole "e di impatto", in quanto gli indicatori possono essere sia di *output* sia di *outcome* (impatto). Non è sembrato utile e opportuno inserire una tale precisazione in un atto normativo.

Articolo 3

L'articolo 3 interviene sull'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di obiettivi e indicatori. In particolare, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini. In aggiunta, permangono i preesistenti obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, come individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della *performance*, in base alle proprie finalità istituzionali. Tali ultimi obiettivi continuano ad essere programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Inoltre gli stessi, al fine di garantire un certo livello di qualità, devono continuare ad assicurare il rispetto dei criteri stabiliti al comma 2.

Ai fini della semplificazione, è aggiunto il comma 1-*bis*, che stabilisce che, nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. È inoltre previsto, al comma 1-*ter*, che, a fini di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa, il ciclo della performance venga garantito presso tutte le pubbliche amministrazioni anche nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione “c)-1)” delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati, in quanto la richiesta di migliorare il benessere sociale ed economico dei cittadini appare un obiettivo programmatico e non una finalità perseguibile in questa sede.

Non si è ritenuto, altresì, di accogliere l'osservazione “c)-2)” delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati, poiché gli obiettivi relativi alle unità organizzative e all'amministrazione sono già indicati al comma 01, lettera b).

Articolo 4

L'articolo 4 riformula l'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo che gli Organismi indipendenti di valutazione, **accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione (in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato è stato previsto l'accesso, in modo diretto ed immediato, da parte degli OIV ai sistemi di controllo di gestione. Ciò al fine di superare il sistema attuale affidato al mero riscontro di dichiarazioni *ex post* dei controllati sulla loro attività)**, verificano le risultanze delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento, verificando altresì, ove necessari, eventuali interventi correttivi in corso di esercizio proposti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla *performance* e vengono valutate dall'OIV.

Articolo 5

L'articolo apporta alcuni interventi all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, recante il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Si prevede che il predetto sistema di misurazione e valutazione della *performance* sia adottato e **aggiornato annualmente** previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, così assicurando un controllo *ex ante* sulla correttezza metodologica dei contenuti di un tale documento. **La previsione dell'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance* è stata inserita a seguito dell'accoglimento delle osservazioni della 1^a Commissione del Senato e del Consiglio di Stato. Ciò al fine di consentire il superamento di sistemi obsoleti e considerati inidonei a fornire dati reali e a verificarne la correttezza metodologica.**

Viene riconosciuto poi, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, attraverso la riformulazione della lettera *c*), al comma 2, che fa rinvio ai sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi, di cui agli articoli 8 e 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In parziale continuità con quanto, infine, stabilito dal testo previgente, il sistema va adottato nel rispetto di determinati indirizzi, ora impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del trasferimento delle competenze, in questa disciplina, dall'ANAC (*ex* Civit) al Dipartimento. Ad ogni modo, il Sistema deve prevedere le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione “e)-1)” delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati, poiché nel nuovo articolo 19 è già presente una concezione ampia di utenza finale che include anche gli utenti interni alle amministrazioni.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa.

In accoglimento di una delle osservazioni delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati è stato previsto che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa concerne, tra le altre, l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività.

Inoltre, viene aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, che - al fine di garantire una certa omogeneità del sistema - assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre modelli da utilizzare per la valutazione della *performance* organizzativa. Al fine di definire e valorizzare adeguatamente il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della *performance*, sono state recepite le osservazioni delle Commissioni parlamentari in base alle quali tali valutazioni sono predisposte tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte dalle predette agenzie e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Non è stata altresì accolta l'osservazione formulata a margine dell'Intesa in Conferenza Stato – regioni e nel parere in Conferenza Unificata, trattandosi di una disposizione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, troverà attuazione previo accordo ai sensi dell'articolo 4, D.lvo n. 281 del 1997.

Articolo 7

L'articolo reca alcune modifiche all'articolo 9 decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale.

In particolare, viene precisato che è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ai risultati della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e delle unità organizzative di riferimento. **Viene specificato al comma 1, lettera c), in accoglimento di una osservazione delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati, che la misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti sia collegata, non solo alla qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate, ma anche ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate.**

È altresì previsto che per i dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle pubbliche amministrazioni la misurazione e valutazione della *performance* individuale sia collegata altresì al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di quelli individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della *performance*.

In accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato, al comma 1-bis è stato previsto che la misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti sia collegata prima al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della *performance*, e poi a quelli specifici definiti nel contratto individuale. L'inversione dell'ordine dei fattori incidenti sulla misurazione e valutazione della *performance* dei dirigenti consente, così, un'opera di avvicinamento della norma alla realtà. Precedentemente, infatti, la norma non teneva conto del fatto che di regola i contratti individuali di lavoro dei dirigenti possono non recare una effettiva esplicitazione degli obiettivi, ma avere un contenuto generico, ovvero limitarsi a indicare le competenze dell'ufficio. I veri obiettivi sono, invece, quelli assegnati dalla Direttiva e dal Piano della *performance*.

Non è stata accolta l'osservazione "g)-2)" delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati, poiché tale previsione è già presente all'articolo 9, comma 2, lettera b).

Articolo 8

L'articolo apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo al Piano della *performance* e Relazione sulla *performance*. Rispetto alla previgente disciplina, pur mantenendo la medesima tempistica già prevista, la novità principale riguarda il coordinamento temporale tra l'adozione di tali documenti e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, così risolvendo le numerose difficoltà derivanti dalla discrasia temporale determinata dalla precedente disciplina che aveva, difatti, definito termini di adozione del Piano e della Relazione non perfettamente coerenti con i tempi della programmazione economico-finanziaria.

Il Piano della *performance* è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, in coerenza con le Note integrative al Bilancio di previsione o con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. In accoglimento di una delle osservazioni delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati che auspicava un più preciso allineamento temporale tra la predisposizione del predetto Piano e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio individuati dalla legge di contabilità e finanza pubblica, è stato ribadito il termine di adozione del Piano della *performance*, del 31 gennaio, previsto al comma 1.

Tale Piano, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione in coerenza con gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui alla lettera b), comma 01, articolo 5, e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

La Relazione sulla *performance*, definita dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Per gli enti locali vige, invece, in materia di controlli gestionali la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali - Tuel), sulla base della quale adottano specifici documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione. Ai fini dell'adeguamento con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e con riferimento specifico alla documentazione di rendicontazione, il nuovo comma 1-bis riconosce la facoltà a questi enti di unificare la Relazione sulla *performance* con il rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo (Tuel).

Infine, in accoglimento di una di una delle osservazioni delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati e del Consiglio di Stato, sono state previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale. In caso di ritardo nell'adozione degli stessi, inoltre, è stato previsto che l'Amministrazione comunichi tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. Non è stata altresì accolta l'osservazione formulata a margine dell'Intesa in Conferenza Stato – regioni e nel parere in Conferenza Unificata, trattandosi di una disposizione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, troverà attuazione previo accordo ai sensi dell'articolo 4, d.lgs n. 281 del 1997.

Articolo 9

L'articolo interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione della *performance*.

Viene semplicemente precisato che nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche interviene, al posto dell'Anac (*ex Civit*), il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Articolo 10

L'articolo apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, alla base dell'istituzione della *ex* Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (*Civit*), oggi Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

La norma interviene al fine di eliminare da tale articolo tutti i riferimenti alla disciplina della performance, ora sottoposta al coordinamento, indirizzo e controllo del Dipartimento della funzione pubblica e non più, quindi, ai poteri dell'Autorità. Si tratta, dunque, di un mero intervento di pulizia normativa, in coerenza con il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014. In questo ambito, il riferimento all'ANAC è stato reso attuale rispetto alla normativa sopravvenuta rispetto al decreto legislativo n. 150 del 2009 e sono state apportate le necessarie modifiche conseguenti.

Il nuovo comma 12 prevede che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sia svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. Resta ferma la disciplina applicabile al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Tra le disposizioni che si è ritenuto di non modificare rientra l'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto n. 150/2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. In particolare, la citata disposizione prevede che i principi generali del decreto legislativo n. 150/2009 si applichino al comparto scuola e AFAM salvaguardandone le specificità e, quindi, con gli opportuni adattamenti. Quanto alla dirigenza scolastica, rimane fermo l'articolo 1, comma 93 della legge n. 107 del 2015 che ne disciplina la valutazione. Pertanto, le disposizioni previste dal presente schema di decreto legislativo non si applicano direttamente ai dirigenti scolastici la cui valutazione avviene, viceversa, secondo un modello che rispetta i principi del presente schema di decreto e che è stato definito con direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in attuazione del citato comma 93 della legge n. 107 del 2015.

Articolo 11

L'articolo apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

Le modifiche riguardano, soprattutto, l'adeguamento della disciplina degli OIV alle nuove regole definite dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

In particolare, si precisa che l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la definizione dei criteri sulla base dei quali, le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

Si precisa altresì che la relazione sulla *performance* può essere validata solo a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, che gli OIV tengano conto delle risultanze delle valutazioni realizzate da agenzie esterne ovvero con la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali dei servizi e che il processo di misurazione della *performance* venga effettuato con particolare attenzione alla significativa differenziazione dei giudizi. **Al fine di definire e valorizzare adeguatamente il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della *performance*, secondo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, è stato precisato che le valutazioni sono predisposte tenendo conto anche dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.**

Infine, si introduce il divieto per l'amministrazione di nominare propri dipendenti quali componenti dei propri OIV.

È stato introdotto, a seguito di accoglimento di una osservazione della 1^a Commissione del Senato, un ulteriore comma all'articolo 14 (4-ter) in base al quale sono stati previsti strumenti e poteri più incisivi, per garantire il ruolo fondamentale degli OIV specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici.

L'articolo introduce altresì l'articolo 14-bis al decreto legislativo 150 del 2009, con il quale si prevede, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, che il Dipartimento della funzione pubblica tenga e aggiorni l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. Si precisa che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica, e che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

In accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato è stato previsto che l'iscrizione all'Elenco avvenga sulla base di criteri selettivi che favorisca il merito, stabilendo a carico

degli iscritti, altresì, obblighi di aggiornamento e di formazione continua. Infine, viene prevista la nullità delle nomine e dei rinnovi dei componenti degli OIV in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti richiesti.

Non è stata, invece, accolta la richiesta avanzata dalla Conferenza unificata di prevedere esplicitamente la possibilità di costituire in forma associata, tra gli enti locali, l'OIV in quanto tale possibilità è già consentita dalla normativa vigente.

Non sono state accolte le osservazioni delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati:

- “i)”, poiché gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica nei confronti degli enti locali in questa materia non possono essere obbligatori e vincolanti;
- “l)”, poiché un maggior coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica sarà possibile in sede di emanazione degli indirizzi;
- “o)”, poiché la proposta andrebbe inserita in altro provvedimento normativo;
- “p)”, in quanto comporterebbe oneri aggiuntivi.

Non è stata altresì accolta l'osservazione formulata a margine dell'Intesa in Conferenza Stato – regioni e nel parere in Conferenza Unificata, trattandosi di una disposizione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, troverà attuazione previo accordo ai sensi dell'articolo 4, D.lvo n. 281 del 1997.

Art. 12

L'articolo reca modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo che, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. **In parziale accoglimento di un'osservazione formulata in sede di Intesa Stato-Regioni, è stato previsto che** per l'attuazione delle **restanti** disposizioni del decreto in esame si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.

Art. 13

L'articolo sostituisce integralmente l'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009, prevedendo nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, affidate al contratto collettivo nazionale, che stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la *performance* organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

L'articolo, al comma 2, aggiunge l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 150 del 2009, che prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo, sia tramite sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

Si prevede altresì che i predetti risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti siano pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione e siano valutati dall'organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance.

Artt. 14, 15 e 16

Gli articoli contengono disposizioni di mero coordinamento rispetto alle modifiche apportate all'articolo 19, mantenendo le medesime previsioni già vigenti sui premi per l'innovazione e le eccellenze.

Art. 17

L'articolo interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, modificando i meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance* presso le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificate dal presente decreto.

Art. 18

L'articolo contiene le disposizioni transitorie e finali, con particolare riferimento ai componenti degli Organismi indipendenti di valutazione in carica e alla disciplina relativa alle modalità di adeguamento delle regioni e degli enti locali ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto.

Art. 19

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo è stato emanato sulla base del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto legislativo non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni ivi contenute le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

Articolo 22

Non hanno impatti sulla finanza pubblica

Articolo 23

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni svolgono le attività relative ai nuovi obiettivi introdotti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

Si conferma, conformemente al parere della 5^a Commissione del Senato, che la disposizione sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 28

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il Piano della performance e la Relazione annuale sono già previsti dalla normativa vigente e vengono esclusivamente coordinati con la programmazione del ciclo di bilancio.

Articolo 29

Articolo 30

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 31

Si conferma, conformemente al parere della 5^a Commissione del Senato, che la disposizione sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

Articolo 32

Articolo 33

Si conferma, conformemente al parere della 5^a Commissione del Senato, che il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 38

La disposizione, recante norme transitorie e finali, non ha impatti sulla finanza pubblica

Articolo 39

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.